



GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

AREA: AMMINISTRATIVA

SETTORE: CONTRATTI – APPALTI – PATRIMONIO
– CONTENZIOSO

DELIBERA COMMISSARIALE

Data: **29 FEB. 2016**

Delibera n. **31**

Oggetto: Controversia Mazzarelli Andrea Rocco/Consorzio – Tribunale di Potenza ex Melfi R.G. 466/2012 – Ricorso ex art. 414 c.p.c. – Definizione – Liquidazione e pagamento saldo competenze legali a favore dell'Avv. Emanuele Desina.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano

VISTA la Legge Regionale n. 33/2001 “Norme in materia di bonifica integrale”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 211 dello 03.03.2015 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, commi 2 e 3, della L.R. 27.01.2015, n. 4, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica l'Avv. Giuseppe Musacchio;

PREMESSO:

CHE con delibera Commissariale n. 290/2015 è stato affidato all'Avv. Emanuele De Sina con studio legale in Potenza l'incarico a costituirsi in giudizio al fine di poter assistere il Consorzio nel procedimento ex art. 414 c.p.c. introdotto dall'Avv. Clelia Teora con Studio legale in Venosa in nome e per conto dell'istante Sig. Mazzarelli Andrea Rocco;

CHE con la stessa delibera 290/2015 è stato assunto impegno di spesa di € 2.052,91 per far fronte alla spesa derivante dal conferimento dell'incarico legale;

CHE l'Avv. De Sina ha provveduto a costituirsi in giudizio al fine di poter assistere il Consorzio nel procedimento ex art. 414 c.p.c. introdotto dall'Avv. Clelia Teora con Studio legale in Venosa in nome e per conto dell'istante Sig. Mazzarelli Andrea Rocco;

CHE con la allegata sentenza del 19 febbraio 2016 il Tribunale di Potenza in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dal Sig. Mazzarelli nei confronti del Consorzio ha rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in € 2.800,00 oltre IVA e CPA come per legge;

CHE il ripetuto professionista pertanto con la allegata fattura n. 1/2016 in data 22 febbraio 2016 dell'importo complessivo di € 2.052,91 ha richiesto il pagamento del saldo delle competenze legali;

RITENUTO opportuno e necessario procedere al pagamento di quanto richiesto dall'Avv. De Sina;

ATTESO che il Consorzio, oggi commissariato, ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio con Delibera Giunta Regionale n. 47 del 19.01.2016;





CHE a norma dell'art. 21 comma 4 della L.R. 33/2001 l'esercizio provvisorio è autorizzato limitatamente ".....all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, nonché alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi al Consorzio....";

CHE la liquidazione e pagamento in parola rientra certamente nella casistica delle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;

SENTITO il parere espresso in forma favorevole dal Direttore Amministrativo Dott. Pennacchio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DELIBERA


- 1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di LIQUIDARE e PAGARE a favore dell'Avv. Desina, quale saldo delle spese legali afferenti l'incarico in oggetto, la complessiva somma di € 2.052,91 a saldo della fattura n. 1/2016 del 22 febbraio 2016;
- 3) di OPERARE sulla somma di cui al punto 2) che precede la ritenuta di acconto di € 323,60;
- 4) di PROVVEDERE alla liquidazione e pagamento di cui al punto 2) che precede mediante imputazione della somma di € 2.052,91 all'impegno contabile già assunto con la Delibera Commissariale n. 290/2015 sul cap. 004 UPB 1.03.000092;
- 5) di AUTORIZZARE gli Uffici consortili competenti a dare corso alle incombenze discendenti dal presente deliberato;
- 6) di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 33/2001, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e di merito, né a quello successivo di legittimità, per cui lo stesso è da ritenersi eseguibile e verrà trasmesso alla Regione Basilicata qualora ne faccia richiesta per l'attività di controllo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Giuseppe Pio Musacchio



Avv. EMANUELE DESINA
Via del Gallitello, 281 85100 Potenza
85100 POTENZA
C.F. DSN MNL 78T07 G942Y
P.I. 01728720762

AMM. VA 2



Spett.le
Consorzio Vulture Alto Bradano
Commissario p.t.
P.zza S.M. Assunta, snc
85024 Lavello
C.F. /P.I. 01167670767

Fattura n.1/2016
del 22/02/2016

PRESTAZIONE:

Trib. Potenza Sez. Lavoro G.L. dott.ssa Verrastro. Studio Controversia; Costituzione in giudizio; Fase Decisionale; R.G.L 466/2012 : Ricorrente Sig. Mazzarelli Andrea R.- Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano .

ONORARIO	€1,618,00
Cassa (4%)	€ 64,72
Totale Imponibile	€ 1.682,72
IVA (22%)	€ 370,19
Ritenuta di Acconto (20%)	€ 323,60
SPESE ANTICIPATE - art. 15 D.P.R. 633/72	
NETTO A PAGARE	€ 1.729,31

STUDIO LEGALE
Avv. Emanuele Desina
Via del Gallitello, 281 / 85100 Potenza
Tel. e Fax 0977.1991376
Cell. 338.8793166
E-mail: emanueledesina@fcali.it
P. IVA 01728720762

Pagamenti: Bonifico Bancario

Banca d'appoggio: BNL Potenza c/c n. 6671
IBAN: IT92T0100504200000000006671

I vostri dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati esatti, sotto la Vostra responsabilità, salvo diversa comunicazione. Tutti i dati sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sulla privacy.





AMM. V Δ

CONSORZIO DI BONIFICA
VULTURE - ALTO BRADANO
GAUDIANO

22 FEB. 2016

PROTOCOLLO N. 396

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI POTENZA

Sezione Civile - Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, all'udienza del 19.2.2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 466/2012 R.G. vertente

FRA

Mazzarelli Andrea Rocco, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Mastrangelo, con studio in Venosa ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine del ricorso;

RICORRENTE

E

Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, in persona del commissario straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Desina con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, come in atti;

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 27.7.2012, Mazzarelli Andrea Rocco, premesso di essere dipendente del Consorzio Vulture Alto Bradano ed inquadramento nella V fascia funzionale del CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica, domandava l'accertamento dello svolgimento di superiori mansioni, riconducibili nella VII fascia funzionale, relativamente al periodo 17.2.2010 - 7.4.2011, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in € 13.460,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come da conteggi analitici in atti.



Si costituiva tardivamente in giudizio la parte resistente la quale domandava il rigetto della domanda per la sua infondatezza.

In via preliminare va revocata la dichiarazione di contumacia della parte resistente.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

A sostegno della domanda, la parte ricorrente allegava di aver sostituito la dipendente Mancino Palmina, assente per maternità, nel periodo 17.2.2010 – 7.4.2011, svolgendone le mansioni di VII fascia funzionale e di avere inutilmente domandato al datore di lavoro il riconoscimento delle differenze retributive per il periodo considerato.

L'odierno attore ha già ottenuto in via giudiziale l'accertamento del diritto all'inquadramento nella VI fascia funzionale, formalmente riconosciutagli dal Consorzio l'1.1.2008, con anteriore decorrenza 1.6.2000.

Pertanto, lo stesso, alla data della sostituzione della Mancino, era inquadrato nella VI fascia funzionale.

Prima dell'esame delle declaratorie contrattuali relative ai profili VI e VII, va rilevato che l'allegazione, generica, di avere sostituito una dipendente in possesso di un superiore livello di inquadramento va integrata con la prova convincente che le mansioni superiori aggiuntive sono state svolte con le caratteristiche di autonomia proprie del profilo superiore ed in via prevalente sotto il profilo quantitativo qualitativo e temporale, elementi tutti necessari per il riconoscimento del diritto ed eventuali differenze retributive.

Tale prova a carico del ricorrente è mancata.

Dalla lettura del CCNL versato in atti si evince che le caratteristiche della VII fascia consistono in: sottoposizione gerarchica ad una unità con mansioni di quadro, discrezionalità operativa ed autonomia, coordinamento di una unità operativa alla quale è assegnato personale con mansioni di concetto, ovvero personale di VI livello. (CCNL versato in atti dalla parte ricorrente)

Il personale della VI fascia è, invece, il personale che svolge mansioni di concetto, tecniche o amministrative con autonomia operativa ed iniziativa, provvedendo alla istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali. (pag. 75 e segg. CCNL in atti)

Nel Piano di Organizzazione variabile approvato nel periodo di riferimento dal Consorzio, nel quale è indicata la struttura organizzativa ed i compiti del personale, si legge che :

il capo settore amministrativo di VII fascia sovrintende al settore cui è preposto, coordina l'attività degli addetti, cura direttamente gli adempimenti di maggiore complessità,

il collaboratore amministrativo di VII fascia coadiuva il capo settore provvedendo con discrezionalità operativa ed autonomia al coordinamento controllo e gestione di un settore operativo;

il collaboratore di VI fascia coadiuva il capo settore provvedendo con autonomia operativa ed iniziativa alla istruttoria e definizione degli atti di competenza del settore che gli vengono affidati e di ogni altro incarico.

In sostanza, il capo settore coordina il settore, il dipendente della VII fascia dirige l'unità operativa interna al settore, cui sono addetti dipendenti con inferiore inquadramento. (allegato n.8 di pate ricorrente)

Il ricorrente ha depositato in atti alcune lettere a sua firma, sottoscritte d'ordine del Presidente.

Il teste Di Giacomo Andrea ha dichiarato che il Mazzarelli svolgeva: compiti di protocollo e gestione delle corrispondenza in entrata ed uscita, provvedeva alla numerazione ed archiviazione delle delibere, si occupava della convocazione degli organi del consorzio. (verbale di udienza del 15.11.2013).

La teste Palmina Mancino, che però sarebbe stata sostituita dal Mazzarelli e quindi non era presente all'epoca dei fatti, ha confermato che il Mazzarelli svolgeva le mansioni indicate in ricorso, ovvero coadiuvava il direttore generale nella verbalizzazione e convocazione degli organi consortili, registrava e numerava le delibere, gestiva flussi documentali (corrispondenza in arrivo e partenza) provvedeva alla tenuta delle gazzette ufficiali e dell'albo consortile.

Nell'odierno giudizio mancano elementi per potere esattamente verificare le mansioni delle quali era titolare la Mancino e, soprattutto, le modalità di espletamento delle stesse sotto il profilo del grado di autonomia e di responsabilità.

Ciò che emerge dell'esame approfondito delle risultanze probatorie è che il ricorrente non ha coordinato alcuna unità operativa, i suoi compiti non erano caratterizzati da significativi profili di autonomia e discrezionalità.

Peraltro, il potere di firma d'ordine del superiore, eventualmente conferito (pare non in maniera stabile) non implica la devoluzione al delegato delle competenze e dei poteri e delle attribuzioni propri del delegante.

Inoltre tutte le mansioni descritte sono perfettamente compatibili con la fascia funzionale VI o addirittura inferiore. (es. compiti di protocollazione della posta o di archiviazione di documenti o periodici)

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto le stesse, liquidate come in parte dispositiva secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, vanno poste a carico della parte ricorrente ed in favore della parte resistente, disponendone il pagamento in favore del procuratore, per fattone anticipo.

Le spese di CTU sono invece compensate tra le parti in ragione della opinabile lettura del quadro probatorio che aveva indotto inizialmente alla nomina del tecnico per la quantificazione delle richieste spettanze.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mazzarelli Andrea Rocco con ricorso depositato in data 27.7.2012, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.800,00 oltre IVA e CPA disponendone il pagamento in favore del procuratore di arte resistente per dichiarato anticipo;
- 3) Spese di CTU, già liquidate, sono integralmente compensate.

Potenza 19.2.2016

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro

UFFICIO PUBBL. II 10/02/20



Il Funzionario preposto alla gestione contabile ATTESTA che è stato assunto impegno contabile n. MS17476 Cap. _____ UPB 82/4, e per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLI

Data 25-7-2016

Il Funzionario

Il Funzionario estensore del presente deliberato esprime parere FAVOREVOLI

Data 23-2-2016

Il Funzionario

Febozzio Anubus

VISTO : Il Capo Settore

Febozzio Anubus

VISTO : Il Dirigente



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto funzionario addetto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente delibera commissariale n° 31 del 29/02/2016 viene affissa all' albo pretorio consortile il 01/03/2016;

- Che, in **quanto atto non soggetto a controllo**, è immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 26, punto 4, L.R.B. n. 33/01 e art. 48, 4° comma, Statuto ;
- Che, **in quanto atto soggetto a controllo preventivo di legittimità e di merito**, esplicherà i suoi effetti successivamente all'approvazione della Giunta Regionale di Basilicata, secondo quanto disposto dall'art. 26 , punto 6, L.R.B. n.33/01 e art, 48, 3° comma, Statuto;
- Che è stata pubblicata all'Albo Pretorio consortile per tre giorni lavorativi consecutivi, come previsto dall' art. 48 dello statuto, ovvero dal 01/03/2016 al 04/03/2016

Il Funzionario Responsabile

.....


La presente delibera viene trasmessa ilprot. n.....alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell' art. 26 della L.R. n.33 del 06.09.2001:

- 1) Per il controllo preventivo di legittimità e merito,
- 2) Per il controllo successivo di legittimità
- 3) Con l'elenco degli atti non soggetti a controllo

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale.

Il Funzionario Responsabile

.....